



COMUNE DI TRINITAPOLI

(PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI)

ORIGINALE

Registro Generale n. 84

ORDINANZA N. 52 DEL 14-11-2020

Ufficio: POLIZIA M.

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS/COVID -19. ORARI ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESERCIZI PUBBLICI.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di novembre, il Sindaco LOSAPIO EMANUELE PIO

Visto il DPCM del 7 ottobre 2020 clic ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale- Puglia, nr. di Reg. 374 del 3 ottobre 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19. convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, efficace dal 26 ottobre al 24 novembre 2020;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020. n. 19, convertito. con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19», e del decreto legge 16 maggio 2020. n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Preso Atto che con Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 la Regione Puglia è stata inserita nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta **area arancione**) e che detta ordinanza produce i suoi effetti dal 06 novembre e per un periodo di 15 giorni;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 50 dell'11/11/2020 e nr. 51 del 12.11.2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento, soprattutto in questi ultimi giorni, di casi di positività anche in questo centro abitato;

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, in ordini ai poteri del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Visto l'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, la istituzione in questo Comune dei seguenti orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, anche al dettaglio, e degli esercizi pubblici come qui di seguito specificato:

- esercizi di vicinato apertura h. 08.00 AM chiusura h. 19.00 PM;
- supermercati, ipermercati e negozi generi alimentari apertura h. 08.00 AM chiusura h. 19.00 PM;
- I distributori automatici H24 possono rimanere aperti tutti i giorni dalle ore 05.00 alle ore 19.00, mentre dalle ore 19.00 alle ore 22.00 solo con la sorveglianza del gestore o del personale delegato al controllo anti assembramento;
- panifici e forni con vendita al dettaglio apertura h. 07.00 AM chiusura h. 19.00 PM;
- farmacie e parafarmacie apertura h. 08.00 AM chiusura h. 20.00 PM (dalle 19.00 alle 20.00 a battenti chiusi);

Per le altre tipologie di attività (esercizi pubblici: bar-ristoranti-pizzerie ecc...) si rimanda a quanto previsto nel DPCM 03 novembre 2020 ed Ordinanza Ministro della Salute collegata (Area Arancione).

Nelle giornate festive infrasettimanali e domenicali tutte le attività di esercizio di vicinato nonché supermercati, ipermercati e generi alimentari rimarranno chiusi per la intera giornata così come rimarranno sospesi e chiusi qualsivoglia forma di mercato rionale o vendita ambulante e dei produttori propri.

Nelle stesse giornate di cui innanzi le farmacie e parafarmacie rimarranno aperte con gli orari innanzi specificati mentre le edicole e le rivendite di tabacchi rimarranno aperte dalle h. 07.00 AM alle ore 14.00 PM.

A tutte le sopra citate attività è data facoltà di effettuare orario continuato secondo la propria organizzazione aziendale.

La presente Ordinanza entrerà in vigore da lunedì 16 novembre 2020 e rimarrà valida sino a tutto il 03 dicembre 2020 salvo revoca e/o ulteriori disposizioni.

MANDA

Ai Dirigenti scolastici, Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto di valutare positivamente ed incrementare la istituzione della didattica a distanza attesa l'acuirsi della fase epidemiologica in atto.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia notificato a:

- S.E. Prefetto di Barletta-Andria-Trani;
- Comando Polizia Municipale – Locale;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale “Don Milani”;
- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Leone”.

RENDE NOTO

La presente Ordinanza sarà pubblicata sull’Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale on-line del Comune di Trinitapoli e in “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

IL SINDACO
Dott. Emanuele Pio LOSAPIO

